



COMUNE DI MOZZO

(Provincia di Bergamo)

ORIGINALE

Registro Generale n. 126

Mozzo, 20-12-2024

ORDINANZA DEL 20-12-2024

**Oggetto: CHIUSURA DEL CIMITERO COMUNALE IL GIORNO 10/01/2025
DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 12:00 PER ESECUZIONE OPERAZIONI
DI ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE.**

IL SINDACO

Visti:

- gli artt. 50 e 54 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267
- l'art. 82 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10/09/1990 n. 285;
- il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 22/02/1991;
- la Legge Regionale n. 22 del 18 novembre 2003, il Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004 e successive modifiche ed integrazioni (6 febbraio 2007 n. 1 e n. 9 del 12 marzo 2007);

che attribuiscono al Sindaco competenza in materia di regolamentazione delle operazioni ordinarie di esumazione;

Considerato che il giorno venerdì 10 gennaio 2025 a partire dalle ore 08:00 si eseguiranno estumulazioni straordinarie presso il cimitero di comunale;

Preso atto che l'esecuzione delle estumulazioni avrà termine verso le ore 12,00 dello stesso giorno;

Ritenuto opportuno disporre la chiusura al pubblico, nel giorno di venerdì 10/01/2025 dalle ore 7,00 alle ore 12,00, del cimitero di comunale, per motivi igienico-sanitari e per favorire lo svolgimento dei servizi, evitando intralci alla ditta appaltatrice e pericolo per gli utenti;

ORDINA

la chiusura ed il contestuale divieto di accesso al cimitero, ad esclusione degli addetti ai lavori e dei parenti autorizzati, al fine di procedere alle operazioni di estumulazioni ordinarie per il giorno:

VENERDÌ 10 GENNAIO 2025 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 12:00

La validità della presente ordinanza viene a cessare in caso di anticipata conclusione delle operazioni di estumulazione. Gli effetti della presente ordinanza sono sospesi in concomitanza della celebrazione di funerali.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio on-line, all'ingresso del cimitero e pubblicata per lo stesso periodo sul sito internet del Comune.

RENDE NOTO

che a norma dell'art. 3, comma 4 della legge n.241/1990 e ss.mm.ii. avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione o, alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Ubiali Gianluigi
(documento firmato digitalmente)